



COMUNE DI BORNO
PROVINCIA DI BRESCIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORNO

ART. 01 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa in favore dei dipendenti del Comune di Borno nei giorni di rientro pomeridiano.

Si dà atto che attualmente l'articolazione organizzativa definita per l'Ente vede il seguente possibile impatto indicativo di fruizione (che nel futuro potrà essere variato):

- dal lunedì al venerdì per n. 02 utenti
- il martedì, il mercoledì ed il giovedì per n. 03 utenti
- il martedì, il mercoledì ed il giovedì per n. 01 utenti
- il mercoledì e venerdì per n. 02 utenti.

Sono previste due tipologie di pasto come di seguito definite:

- pasto completo (primo piatto, secondo piatto, bevande, caffè);
- pasto ridotto (solo primo o solo secondo piatto, bevande, caffè).

ART. 02 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'Accordo Quadro è di anni 04 (quattro anni) con decorrenza dalla data di esecutività della determinazione di aggiudicazione dell'affidamento.

L'Accordo Quadro potrà avere durata inferiore, qualora i servizi di ristorazione ordinati raggiungessero anticipatamente l'importo massimo previsto in affidamento come indicato all'articolo 02.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma, l'Accordo Quadro si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso per il mancato esaurimento della quota massima posta in affidamento.

I contratti applicativi, in adesione all'Accordo Quadro, avranno durata annuale.

ART. 03 – IMPORTO D'APPALTO

L'importo totale d'appalto è stimato in massimi **Euro 91.500,00** ed è stato così determinato: Euro 13,30 (stima costo pasto) x n. 33 pasti settimanali x n. 52 (numero stimate di settimane annue di servizio) x n. 04 (numero delle annualità oggetto della procedura) + Euro 208,80 di arrotondamento.

Il suddetto importo è da intendersi al netto dell'I.V.A. di legge, attualmente fissata al 10%.

Data la natura del servizio, non sono previsti rischi ai fini della sicurezza da interferenza rispetto a quelli dell'attività propria dell'operatore economico e, pertanto, il relativo costo specifico per la sicurezza è pari ad Euro 0,00.

La superiore somma indica unicamente l'importo presunto e comunque massimo delle prestazioni che via via verranno richieste entro il quadriennio di riferimento le quali, tuttavia, potranno variare, anche in sostanziale difetto, per effetto delle variazioni delle



quantità di servizio serventi a soddisfare le esigenze di fornitura del pasto ai dipendenti od aventi diritto al pasto del Comune di Borno, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati od anticipati o pagamenti per prestazioni non rese.

Nulla sarà dovuto dal Comune di Borno in assenza di servizi di fornitura pasti fruiti dai propri aventi diritto in esecuzione nel periodo di riferimento, oppure di importo anche sensibilmente inferiore rispetto all'importo massimo e presunto posto in affidamento, essendo l'appalto relativo e parametrato alle singole esigenze di servizio di volta in volta necessarie a soddisfare l'utenza interessata. Verrà corrisposto unicamente l'importo dei servizi ordinati ed effettivamente fruiti dal personale interessato a prescindere dal loro ammontare, senza possibilità di fatturazioni anticipate sugli eventuali servizi non commissionati o casistiche similari.

Essendo l'Accordo Quadro stipulato con una pluralità di operatori economici, la somma complessiva stanziata non sarà ripartita in quote predeterminate e uguali, bensì verrà progressivamente decurtata in relazione alle singole prestazioni rese dai fornitori individuati, sulla base delle scelte discrezionali dei dipendenti. Tali scelte, costituendo espressione di una preferenza personale, non potranno in alcun modo legittimare gli operatori economici a richiedere rimborsi, indennizzi, anticipi o ristori di qualsiasi genere. Resta inteso che l'Ente sarà tenuto a rimborsare i dipendenti unicamente entro il limite massimo fissato dalla contrattazione collettiva nazionale.

Con l'importo di aggiudicazione l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere e non può pretendere dal Comune alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

ART. 04 - REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione dei contratti, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o del costo dei beni superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'Istat di cui all'art. 60, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 05 – LUOGO DI ESECUZIONE

I pasti dovranno essere somministrati presso l'esercizio di ristorazione della ditta appaltatrice, che dovrà essere iscritta nel registro della C.C.I.A.A. ed esercitare l'attività oggetto d'appalto, nonché avere i requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa vigente.

I fruitori del servizio mensa, dopo la fruizione del medesimo, sottoscriveranno apposito modulo fornito dalla ditta appaltatrice.



ART. 06 – MEZZI ED ATTREZZATURE

Il servizio sostitutivo di mensa dovrà essere eseguito dalla ditta appaltatrice avvalendosi della propria organizzazione di personale, mezzi ed attrezzature proprie ed a proprio rischio.

Le caratteristiche dei mezzi e delle attrezzature impiegate nel servizio dovranno essere perfettamente compatibili con la destinazione d'uso degli ambienti.

ART. 07 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

La ditta appaltatrice si obbliga:

- ad assumersi tutte le spese necessarie all'espletamento dell'appalto;
- all'acquisizione di ogni licenza o autorizzazione richiesta dalle vigenti norme di legge e regolamentari per l'espletamento dell'appalto;
- all'espletamento dell'appalto con diligenza e regolarità, restando il Comune al riguardo completamente esonerato da ogni responsabilità a qualunque titolo anche nei riguardi di terzi;
- all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale;
- al rispetto, nelle diverse fasi dello svolgimento delle prestazioni, degli standard igienico-sanitari previsti dalle leggi vigenti ed a garantire l'applicazione e l'aggiornamento delle procedure di sicurezza dei prodotti alimentari, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP;
- ad impiegare per l'espletamento del servizio operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione del medesimo.

ART. 08 – POLIZZE ASSICURATIVE

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali per il personale impiegato nello svolgimento del servizio, sono a carico della ditta appaltatrice, la quale ne è la sola responsabile.

Eventuali violazioni di tali obblighi costituiscono motivo di immediata risoluzione del rapporto contrattuale da parte dell'Ente, nonché motivo di denuncia alle Autorità competenti.

L'Ente non risponde di danni a persone, pertanto la ditta appaltatrice si impegna ad attivare, prima dell'inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del servizio di durata non



inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti.

ART. 09 – TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

La ditta appaltatrice dovrà disporre di idonee ed adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte.

Tutto il personale addetto alle prestazioni oggetto di appalto dovrà:

- essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento;
- essere legato alla ditta da regolare contratto e quindi indicato nel libro paga della ditta medesima;
- essere dotato di indumenti di lavoro come prescritti dalle norme vigenti in materia di igiene.

ART. 10 – RISOLUZIONE/RECESSO DEL CONTRATTO E PENALI

L'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione/recesso del contratto ed all'applicazione di penali secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro e nel contratto applicativo.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' tassativamente vietata la cessione del contratto ed il subappalto del servizio, anche parziale, pena l'immediata rescissione del medesimo.

ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione ed il pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro.

Le fatture emesse nei confronti del Comune di Borno dovranno essere comprensive di I.V.A. e dovranno contenere l'indicazione "*scissione dei pagamenti*".

Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Borno – Piazza Giovanni Paolo II n. 1 – 25042 Borno (Brescia) – C.F. 007016701767 ed inviate alla stazione appaltante esclusivamente in formato elettronico, pena la mancata accettazione delle stesse, tramite il Sistema di Interscambio della Fatturazione Elettronica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07.03.2008.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 comunicato dall'appaltatore in sede di gara, previa verifica della conformità del servizio secondo le prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva risultante dal DURC al netto di eventuali penali comminate.



ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente Accordo Quadro e contratti applicativi, si risolvono di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto d'appalto saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Brescia.